



Comune di Asola

Provincia di Mantova
IL SINDACO

Prot. n. 7768

ORDINANZA

N. 36 DEL 02-05-2018

Oggetto: ORDINANZA LIMITAZIONE USO ACQUEDOTTO DAL 28 MAGGIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018

IL SINDACO

- **PREMESSO CHE** durante la stagione estiva si registra un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti, giardini, ecc;
- Visto che la S.I.S.A.M. Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano di Castel Goffredo, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota n. Prot. 255-18 del 24.04.2018, pervenuta in data 26.04.2018 al prot.n. 7445 ha comunicato la necessità di limitare l'utilizzazione dell'acqua potabile, vietando gli usi non strettamente connessi alle esigenze potabili ed igienico sanitarie dal **28 maggio 2018 al 30 settembre 2018 dalle ore 05:00 alle 23:00**;
- Ritenuto pertanto, necessario limitare il consumo dell'acqua potabile, al fine di evitare inutili sprechi che potrebbero diminuire in modo consistente la disponibilità idrica sull'intero territorio comunale ed accogliere la segnalazione della S.I.S.A.M. S.p.A. in merito al razionale utilizzo dell'acqua potabile erogata dai civici acquedotti al fine di assicurare agli utenti del servizio una corretta continuità dello stesso per gli usi domestici, igienico sanitari e per le attività, per tutta la durata del periodo estivo;
- **DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;
- Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA

la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile erogata dai civici acquedotti di Asola capoluogo e della Frazione Castelnuovo ai soli fini domestici, igienico sanitari e per le attività lavorative.

E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZO dell'acqua erogata dall'acquedotto *PER SCOPI IRRIGUI DI ORTI E GIARDINI E DI RAFFRESCAMENTO* dalle **ore 05:00 alle ore 23:00, con decorrenza dal 28 MAGGIO 2018 al 30 SETTEMBRE 2018.**

Il divieto non si estende agli innaffiamenti di giardini e parchi pubblici, di campi da calcio con manto erboso e da tennis in terra battuta. Inoltre non è tenuto a rispetto della presente disposizione chi svolge servizi di igiene pubblica.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Le violazioni saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Si applica la disciplina sanzionatoria di cui alla legge 689/1981.

DISPONE

- Copia della presente dovrà essere esposta all'Albo Pretorio Comunale e resa pubblica mediante affissione in luoghi pubblici;
- Copia della presente sarà trasmessa all'A.S.L. di Asola - via Cremona.
- Il Servizio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, sono incaricati di verificare l'ottemperanza a quanto ordinato;

AVVERTE

Si avverte sin d'ora, che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, è la Responsabile del Settore Servizi alla Città, Arch. Paolo Montanarini, cui i destinatari potranno rivolgersi nelle ore di apertura per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte o documenti entro il termine presentato di 30gg. dalla data di notifica della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. competente per territorio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034) o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;

Asola li, 02.05.2018

IL SINDACO

Raffaele Favalli

